

DETERMINAZIONE A CONTRARRE

IL PRESIDENTE

Premessi

- la Nota dell'ANAC del 17 gennaio 2016, che sancisce che i Fondi paritetici interprofessionali nazionali sono da considerarsi "organismi di diritto pubblico";
- la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 18 febbraio 2016, n. 10, per la quale *"i Fondi sono tenuti ad applicare le procedure di aggiudicazione previste dal Codice dei contratti pubblici e sono vigilati dall'ANAC [...] quando selezionano soggetti prestatori di beni e servizi necessari per la loro organizzazione e per il loro funzionamento"*;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiornato alle modifiche previste dalla Legge n. 58/2019 (di conversione del decreto Crescita) - "Nuovo Codice dei Contratti Pubblici" (di seguito Codice);
- le Linee Guida n. 4 dell'Autorità Nazionale Anti-corruzione (di seguito ANAC), di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097/2016, aggiornate con Delibera del Consiglio dell'Autorità n. 5 del 1 marzo 2018 e con successiva Delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con Legge del 14 giugno 2019 n. 55, che prevedono espressamente, in particolare al punto 4.1, che: *"l'affidamento e l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto, o, per i lavori anche tramite amministrazione diretta di cui all'art. 3 comma 1, lett. gggg) del Codice dei contratti pubblici, in conformità con l'articolo 36, comma 2, lett. a) del predetto Codice"*;

Visto

- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" (G.U. del 01.02.2020 – Serie Generale n. 26);
- il Decreto-Legge del 23 febbraio 2020, n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (G.U. del 23.02.2020 - Serie Generale n. 45);
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (G.U. del 23.02.2020 - Serie Generale n. 45);

For.Te.

fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua del terziario.

Via Nazionale, 89/a - 00184 Roma - Tel.06.468451 - Fax 06.468459
www.fondoforte.it - info@fondoforte.it - C.F.: 97275180582



- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio, 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" (G.U. dell'08.03.2020 – Serie Generale n. 59);
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" (G.U. del 09.03.2020 – Serie Generale n. 62);
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" (G.U. dell'11.03.2020 – Serie Generale n. 64);
- il Decreto-Legge del 17 marzo 2020, n. 18 "Curialtaia", inerente alle "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (G.U. del 17.03.2020 – Serie Generale n. 70);
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" (G.U. del 22.03.2020 – Serie Generale n. 76);
- il Decreto-Legge del 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" (G.U. del 25.03.2020 – Serie Generale n. 79);
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" (G.U. dell'11.04.2020 – Serie Generale n. 97);
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" (G.U. del 27.04.2020 – Serie Generale n. 108);
- l'Ordinanza n. 11 – 2020 del Commissario Straordinario per l'Attuazione ed il Coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 del 26 aprile 2020 (G.U. del 27.04.2020 – Serie Generale n. 108);
- il Decreto-Legge del 16 maggio 2020, n. 33, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" (G.U. del 16.05.2020 – Serie Generale n. 125);

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 “Disposizioni attuative del Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” (G.U. del 17.05.2020 – Serie Generale n. 126);
- la Legge del 22 maggio 2020, n. 35 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge del 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” (G.U. del 23.05.2020 – Serie Generale n. 132);
- la Circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020, n. 17644 contenente “Indicazioni per l'attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento”

Considerato che

- il Fondo ha la necessità di assicurare la massima diffusione dei dispositivi di protezione individuali per il proprio personale dipendente, anche in ragione del prevedibile aumento della domanda delle mascherine “chirurgiche” conseguentemente all'avvio della cosiddetta “FASE 2”, e di garantire la profilassi sul luogo di lavoro, in attuazione delle misure di prevenzione disposte dal Governo per fronteggiare l'emergenza sanitaria;
- il Commissario Straordinario, nominato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'attuazione ed il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento ed il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, con Ordinanza n. 11 del 26 Aprile 2020, è intervenuto per calmierare un'eventuale ed ingiustificabile lievitazione dei prezzi di vendita al consumo delle mascherine “chirurgiche”, definendo il prezzo massimo raccomandato, per ciascuna unità, non superiore ad € 0,50 (cinquantacentesimi) al netto di IVA;
- è, pertanto, opportuno individuare un Operatore Economico a cui affidare la fornitura di nn. 1.000 (mille) unità di maschere facciali ad uso medico, per un prezzo unitario non superiore ad € 0,50 (cinquantacentesimi) al netto di IVA; di nn. 20 (venti) mascherine FFP2 e di n. 01 (uno) termometro per la misurazione della temperatura corporea a distanza;
- ai sensi dell'Art. 36, comma 2 lett. a) del Codice, le Stazioni Appaltanti procedono all'affidamento per importi inferiori a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi, forniture, secondo le procedure semplificate di cui all'Art. 36 del Codice, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengano nel rispetto dei principi enunciati dall'Art. 30, comma 1 del Codice;

- le Linee Guida n. 4 dell'ANAC riportano come *best practice*, tra i criteri di selezione degli operatori, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici alla luce del principio di concorrenza;

Dato atto che

- in data 28 Aprile 2020 è stata avviata un'indagine di mercato per l'affidamento della fornitura di 1.100 (millecento) unità di mascherine chirurgiche ed il Fondo ha provveduto alla consultazione di n. 15 (quindici) Operatori Economici ed all'acquisizione di nn. 02 (due) preventivi;
- si è proceduto, con Determinazione a contrarre del 14 Maggio 2020 (Prot. D20/4389) ad affidare la fornitura alla "WINKI s.r.l. a socio unico" (C.F./P.IVA: 15178321004), per un importo complessivo pari ad € 517,00 (cinquecentodiciassette/00) al netto di IVA;
- è stato generato per la suddetta procedura lo SMART CIG: ZC82CFD61A, per un importo indicato in acquisizione pari ad € 517,00 (cinquecentodiciassette/00);
- nelle more dell'emergenza sanitaria epidemiologica da COVID-19, la "WINKI s.r.l. a socio unico" ha reso edotto il Fondo, in data 22 Maggio 2020, di non poter evadere l'ordine di fornitura;
- è, altresì, sorta l'esigenza per il Fondo di modificare la fornitura in 1.000 (mille) unità di mascherine chirurgiche; nn. 20 (venti) unità di mascherine FFP2 e n. 1 (uno) termometro per la misurazione della temperatura corporea a distanza;
- il Fondo ha proceduto alla consultazione di n. 03 (tre) Operatori Economici ed all'acquisizione di nn. 2 (due) preventivi, stante l'impossibilità oggettiva rilevata con riscontro da parte degli Operatori Economici, data la situazione di emergenza sanitaria, di poter garantire l'approvvigionamento ed il rispetto dei prezzi stringenti;
- allo scopo di contemperare i principi di efficienza ed efficacia con il principio di tempestività e con quello di economicità dell'azione amministrativa, è conveniente e vantaggioso per il Fondo procedere all'affidamento alla "VINCAL S.r.l." (C.F.:06991810588/P.IVA:01663011003), in considerazione dell'offerta presentata in data 26 Maggio 2020 (Prot. D20/4831), sulla base:
 - a) della rispondenza dei prodotti offerti alle esigenze del Fondo, anche in considerazione delle schede tecniche allegate;
 - b) della congruità del costo per la fornitura, per un importo complessivo pari ad € 623,68 (seicentoventitrè/68) esente IVA, rapportato alla quantità ed alla qualità della fornitura;
 - c) dello sconto del 20% (venti/percento) applicato sul prezzo delle mascherine FFP2 e del termometro per la misurazione della temperatura corporea;

- ai sensi dell'Art. 32, comma 2 del Codice, nel caso di affidamenti diretti (per importi inferiori a 40.000 euro), richiamato al punto 4.1.3 delle Linee Guida N. 4 dell'ANAC, *"la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti"*;

Ritenuto

conseguentemente, di dover attivare una procedura sotto soglia, nel rispetto delle suindicate disposizioni del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici, e, dunque, di dover provvedere nel merito, mediante affidamento diretto alla società "VINCAL S.r.l.", in considerazione della presenza a valere sul bilancio del Fondo di adeguato impegno di spesa nel capitolo "Gestione", sottovoce "3.1.2 Utenze e servizi", per un importo pari ad € 623,68 (seicentoventitrè/68) esente IVA;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. di affidare la fornitura di nn. 1.000 (mille) unità di mascherine "chirurgiche"; nn. 20 (venti) unità di mascherine FFP2 e di n. 1 (uno) termometro per la misurazione della temperatura corporea a distanza alla "VINCAL S.r.l." (C.F.:06991810588/P.IVA:01663011003), con sede legale in Via di Portonaccio, n. 13 – 00159 (Roma), per un importo complessivo pari ad € 623,68 (seicentoventitrè/68) esente IVA, ritenuta congrua e vantaggiosa l'offerta di preventivo presentata in data 26 Maggio 2020 (Prot. D20/4831);
2. di nominare il Direttore del Fondo, Eleonora Pisicchio, Responsabile Unico del Procedimento, preso atto dell'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziali, ai sensi dell'Art. 42 del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici e del Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al D. Lgs. 231/2001, nonché del Codice Etico adottati dal Fondo, la quale è, altresì, delegata alla firma del contratto ovvero alla sottoscrizione del preventivo per accettazione;
3. di annullare lo SMART CIG: ZC82CFD61A per il precedente affidamento;
4. di generare lo SMART CIG per la suddetta procedura;
5. che il R.U.P. procederà alla verifica dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'Art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed all'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) nonché dei dati sulla tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto previsto dalla disciplina di riferimento;



6. che il R.U.P. curerà tutti gli adempimenti relativi alla stipula del contratto o, comunque, conseguenti alla sottoscrizione per accettazione del preventivo, con l'esecuzione in via di urgenza dello stesso, ai sensi dell'Art. 32, commi 8 e 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con esonero dal prestare la cauzione definitiva.


Il Presidente
Paolo Arena